

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 90, 16
del 09-05-13
Dep. - 6 GIU. 2016
R. G. 1150, 11
Cron. 518, 16
Rep. 1

Il Giudice di Pace di Petilia Policastro, avv. Francesca Maria Carmela Morise, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa recante il 1150/2011 - avente ad oggetto: Risarcimento danni riservata all'udienza del 21.01.2014, promossa da:

Fabiano Michele, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Fabiano Francesco elettivamente domiciliato in Crotone alla Via Venezia n.4 presso e nello studio dell'avv. Raffaella DE Bartolo che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

attore

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro Irpt, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Catanzaro alla Via G. Da Fiore n.58,

convenuto

e con **CHARITIS EUROPE** di, con sede in Milano alla Via Della Chisa n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vessa Tirotta in Crotone c/o lo studio Di Bartolo in via L. Settimo n.57

convenuta terza chiamata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Fabiano Michele conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici- di Cotronei, al fine di ottenerne la condanna del suddetto Ministero con conseguente risarcimento dei danni del minore Fabiano Francesco subiti a causa dell'infortunio scolastico verificatosi nello spazio esterno adibito a campo di calcetto, dell'Istituto cui il minore era iscritto.

In particolare, ed in punto di fatto deduceva che la mattina del 29.11.2010 durante la lezione di educazione fisica, nel corso di una partita di calcetto, rovinava al suolo riportando lesioni personali..

Specificava che l'infortunio veniva causato dalla inidoneità del luogo presso il quale si svolgeva la partita che in realtà non era un vero e proprio campo di gioco né una palestra attrezzata, bensì si trattava di uno spazio esterno adibito per l'occasione a campo di calcetto su una superficie di catrame.

Deduceva che in conseguenza di ciò ebbe a riportare una " *distorsione al collo del piede sinistro*", da cui sarebbero derivati postumi invalidanti ed un danno biologico temporaneo. Chiedeva, così, la condanna del convenuto al risarcimento del danno. In punto di diritto deduceva una responsabilità nella causazione dell'illecito del Ministero dell'Istruzione. A sostegno delle proprie pretese esibiva documentazione medica.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, depositando proprio fascicolo contenente comparsa di risposta con la quale eccepiva, in primis, , l'incompetenza per valore del giudice adito e nel merito contestava la pretesa risarcitoria sia sul piano fattuale che in ordine al quantum risarcitorio. In subordine chiedeva che venisse dichiarata, una concorsuale responsabilità del minore nella causazione dell'evento lesivo., con conseguente ed eventuale diminuzione del quantum risarcitorio. Infine, ferme restando le su esposte considerazioni, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice al fine di essere manlevata da ogni ed eventuale onore.

Durante l'istruttoria, autorizzata la chiamata di terzo, espletata prova per testi, interrogatorio formale del Dirigente Scolastico, disposta ed espletata CTU medico legale sulla persona del minore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 2.05.2013 la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della parte attrice è sufficientemente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

In considerazione degli elementi che connotano l'episodio verificatosi, appare chiara la

responsabilità oggettiva dell'amministrazione scolastica per il danno riportato dal minore, in occasione dell'incidente occorsogli durante la partita di calcetto all'interno dei locali dell'istituto scolastico (piazzale antistante).

A seguito all'instaurarsi del rapporto contrattuale tra la famiglia e la scuola, nascono in capo ad ognuna delle parti contraenti specifici diritti e obblighi, secondo cui ognuna di esse è obbligata ad eseguire le prestazioni che ne derivano.

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell'allievo di ogni singolo istituto, viene a determinarsi un vincolo negoziale in virtù del quale, nel campo delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ricomprendersi anche quella di vigilare sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sè stesso (cfr. Cass. SSUU n. 9346 del 27/06/2002).

L'incidente per cui è causa è avvenuto durante la partita di calcetto, in corso sul piazzale antistante l'istituto scolastico statale frequentato dal minore, nel pieno svolgimento dell'ora di educazione motoria prevista dal piano di programmazione didattica scolastica, e quindi nel lasso temporale in cui l'allievo era sottoposto alla vigilanza dell'istituto scolastico frequentato. La responsabilità che ne deriva per l'istituto scolastico, è individuata, dall'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti del quale, essa deve farsi risalire all'instaurarsi del rapporto contrattuale tra le parti secondo il quale ognuna di esse è obbligata nei confronti dell'altra ad eseguire le prestazioni che ne derivano, l'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si sia verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola.

Tutto quanto sopra specificato non può non assumere rilievo nella determinazione e valutazione complessiva dell'inadempimento agli obblighi nascenti in capo all'Istituto scolastico ed al personale docente in esso operante, consistenti nella sorveglianza e nella vigilanza sugli allievi, in ragione del vincolo contrattualmente assunto nei confronti della famiglie.

Non convincente è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella seguente sentenza: "...*deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli*

come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell'art. 2050 cod. civ., così rimanendo irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell'insegnante di educazione fisica e dell'istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali."

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla scorta dell'enunciato principio, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della forma di responsabilità riconducibile al richiamato art. 2050 cod. civ., considerando, altresì, adeguatamente motivata tale decisione nella parte in cui era rimasto accertato, in positivo, che l'infortunio occorso all'allievo scolastico durante la lezione di educazione fisica era stato determinato da un fatto accidentale ascrivibile ad un errore del medesimo minore, il quale, nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui non vi era stato alcun contrasto con altri giocatori, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura del relativo avambraccio). (Cass. civ., Sez. III, 19/01/2007, n. 1197).

Se così fosse in tutti i casi analoghi, come nel caso di che trattasi della presente causa, si dovrebbe arrivare ad affermare che nell'ipotesi limite di decesso a seguito di un fatto accidentale nel corso dell'ora di ginnastica, il danneggiato, adulto o minorenne, resterebbe senza tutela.

Ed allora a che serve che un Istituto Scolastico contragga la copertura assicurativa?

Il fine della copertura assicurativa è quello di tutela verso tutte le fattispecie di danno che possano verificarsi all'interno del plesso scolastico, a prescindere da eventuali responsabilità di docenti ed istruttori (e qualora le stesse fossero riscontrabili, sta alla compagnia assicuratrice agire per la rivalsa), come in effetti avviene nell'ipotesi di danni subiti dal trasportato ex art. 141 Codice Assicurazioni Private, o da un lavoratore all'interno di un'azienda.

Si deve concludere con la debenza dell'indennizzo risarcitorio per danni a seguito di attività scolastica, sia sportiva, sia di insegnamento, o varia.

Non spetta alcun danno morale, perché trattasi di responsabilità oggettiva, non specifica.

Alla luce di tanto, in considerazione della natura e gravità delle lesioni subite dall'istante, delle inevitabili ripercussioni che l'evento lesivo ha avuto ed avrà sulla sua capacità di svolgere con

pienezza le proprie attività giornaliere il danno subito dal minore, può quantificarsi in complessivi
€.2.176,23, secondo la seguente specificazione:

- 15 gg. per invalidità Tempor. Ass pari a €.708,00;
- 15 gg per invalidità Temp.Rel. al 50% pari a €354,00;
- spese di ctu medica pari ad €350,00;
- danno biologico valutato all'1% pari ad €764,23

Su questa tale somma spettano gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Petilia Policastro, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal sig.Fabiano Michele, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore Fabiano Francesco contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro Irpt., e con la terza chiamata Chartis Europe S.A., ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così provvede:

- 1) Condanna il Ministero dell' Istruzione , Università e Ricerca in persona del Ministro Irpt Assicurazioni S.p.a in p. l. r. p. al pagamento in favore della parte attrice della somma di €2.176,23 a titolo di risarcimento dei danni fisici, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo; 0,14
- 2) Condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro Irpt, al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze di giudizio si liquidano in complessivi €1.733,00, oltre €104,00 per spese, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge;
- 3) Sentenza esecutiva, come per legge.

Così deciso in Petilia Policastro 26.05.2016.

Il Giudice di Pace

Francesca Maria Carmela Morise

Francesca Maria Carmela Morise



Ufficio del Giudice di Pace
di Petilia Policastro (KR)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6 GIU. 2016

IL

IL CANCELLIERE

DR. GIUSEPPE COMBERIATI

